

R.G. 2/2022



**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice Delegato, dott.ssa Veronica Zanin,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2022;
nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da **ADRIAN CEDRECHI**, nato a BUCAREST (ROMANIA) il 05/08/1970, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca VANDONE;

OSSERVA

In data 20/6/2022 Adrian CEDRECHI, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Vandone e con l'assistenza del gestore della crisi designato dall'O.C.C. dott.ssa Samantha Grassi, ha presentato una proposta di piano del consumatore, debitamente correlata da attestazione e relazione particolareggiata redatta dal nominato gestore della crisi.

Il piano proposto prevede il pagamento integrale dei debiti prededucibili e il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 18,05%, con le seguenti modalità:

- versamento, al momento dell'omologa del piano, dell'importo di euro 1.200,00 da parte del coniuge del ricorrente, (OMISSIS);

- versamento mensile di euro 200,00 per 48 mensilità, pari alla retribuzione mensile percepita, detratto l'importo necessario per provvedere ai bisogni della famiglia.

Il piano risulta depositato da soggetto consumatore non assoggettato, né assoggettabile, alle procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942. L'esposizione debitoria che si intende ristrutturare, infatti, deriva da debiti contratti dal ricorrente esclusivamente per scopi personali, estranei all'attività lavorativa. Va, dunque, riconosciuta ad Adrian Cedrechi la qualità di consumatore ex art 6, c. 2 lett. b legge 3/12, con conseguente sua legittimazione alla presentazione del piano del consumatore.

Ricorre, poi, lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6 co. 2 lett. a) L. n.3/2012: dalla dettagliata ricostruzione della situazione reddituale, patrimoniale e finanziaria del ricorrente, così come illustrata nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, emerge, infatti, come lo stesso, con il suo reddito mensile, detratte le spese trattenute in conseguenza del pignoramento dello stipendio e delle cessioni del quinto in essere, non sia in grado di far fronte integralmente alle proprie esigenze di vita e al mantenimento dei figli, provvedendo altresì all'adempimento dei debiti contratti.

Il debitore ha indicato l'elenco dei creditori e ha depositato la documentazione richiesta dalla legge (dichiarazioni dei redditi; elenco spese correnti per il mantenimento; certificato di stato di famiglia). Vi è in atti l'attestazione sulla fattibilità e convenienza del piano, oltre che circa la veridicità dei dati acquisiti e la completezza della documentazione prodotta rilasciata dal Gestore della crisi dott.ssa Grassi, la quale risulta esaustiva e completa in relazione a tutti i profili indicati all'art. 9 co. 3-bis L. n.3/2012. A seguito della richiesta di integrazioni depositata in data 11.7.2022, in particolare, detta relazione è stata integrata con "l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del

finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" prevista dall' art. 9, comma 3 bis, L. 3/2012, lett e).

Il gestore ha inoltre verificato ed attestato la maggior convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria ed anche sul punto la conclusione va condivisa. Invero, in caso di apertura della liquidazione, andrebbe in ogni caso sottratta dalla disponibilità dei creditori la somma ritenuta necessaria a consentire il mantenimento del nucleo familiare, che verrebbe, plausibilmente, fissata in un importo superiore a quello considerato dal ricorrente (atteso che il ricorrente è l'unico percettore di reddito in famiglia e che nel nucleo familiare è presente un minore). Il piano, peraltro, prevede l'attribuzione di finanza esterna da parte del coniuge, di cui i creditori non potrebbero beneficiare in caso di liquidazione. Detto importo non verrebbe compensato dalla liquidazione della vetusta automobile di proprietà del ricorrente.

Ritenuta sussistente la fattibilità giuridica del piano, diviene necessario indagare il profilo della c.d. meritevolezza del debitore.

Sotto questo profilo, appare preliminarmente necessario chiarire la necessità di dare applicazione alla normativa introdotta dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, applicabile *ratione temporis*.

L'art. 12 bis della L. 3 del 2012, alla luce delle modificazioni introdotte, non richiama più la necessità che il Giudice, ai fini dell'omologa, debba escludere che il consumatore abbia assunto le obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett d bis, tuttavia, viene esclusa l'ammissibilità della piano quando il debitore, anche consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Tale modifica amplia la possibilità per il consumatore di accedere al piano, considerando che non è più necessario un giudizio positivo sulla meritevolezza ma l'assenza di colpa grave nel determinare la propria situazione di sovraindebitamento. Tale modifica amplia la possibilità per il consumatore di accedere al piano, considerando che non è più necessario un giudizio positivo sulla meritevolezza ma l'assenza di colpa grave nel determinare la propria situazione di sovraindebitamento.

Nel caso di specie, non si ritiene che lo stato di sovraindebitamento sia dipeso da mala fede o colpa grave del ricorrente.

Si osserva, infatti, come il sig. Cedrechi abbia regolarmente adempiuto alle obbligazioni contratte sin dal 2020 e, in particolare, sino a quando il coniuge ha prestato la propria attività lavorativa. Sul punto si osserva come il coniuge fosse assunto, al momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento con Findomestica Banca S.p.a. (che costituisce la più sostanziale esposizione debitoria, accanto ad altro finanziamento del tutto esiguo), con contratto a tempo indeterminato. La cessazione del rapporto di lavoro del coniuge è avvenuto per circostanze non prevedibili (decesso del datore di lavoro). Parimenti non prevedibili devono ritenersi le spese (documentate) necessarie a sostenere le cure mediche nell'interesse del figlio minore, che hanno inaspettatamente gravato sul menage familiare.

Si rileva che non sono stati accertati né sono emersi atti compiuti dal ricorrente in frode ai creditori. Il gestore della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta e la data dell'udienza come previsto dall'art. 12-bis L. 3/2012 e non sono pervenute contestazioni o osservazioni da parte dei creditori o di altri interessati.

Vi sono pertanto le condizioni di legge per l'omologazione del piano, che dovrà essere attuato sotto il controllo e la sorveglianza del gestore della crisi, il quale con periodicità trimestrale dovrà

verificare la regolare esecuzione dei pagamenti, con le modalità, per gli importi e con le tempistiche previste nel piano;

p.q.m.

Visto l'art. 12bis, c. 3 legge 3/12

omologa il piano del consumatore proposto da Adrian Cedrechi;

dispone che l'istante provveda ad eseguire le attività previste dal piano sotto la vigilanza del gestore della crisi, il quale ogni tre mesi dovrà acquisire una relazione sulle attività compiute e verificare lo stato dei pagamenti;

dispone che il coniuge della parte istante provveda a versare entro il termine di giorni 5 dal deposito del presente provvedimento la somma messa a disposizione della procedura;

dispone che, a cura del gestore della crisi, copia del presente provvedimento sia pubblicata, per estratto, sul sito internet del Tribunale di Novara.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Novara, 04/11/2022

Il G.D.
dott. Veronica Zanin